



Roma, 8 Maggio, 2018

Modelli di prosumer e aggregatori FV: esempi e legislazione in Italia e in Europa

GLI ASPETTI LEGALI E REGOLATORI QUALI OPPORTUNITA' NEL PROSSIMO FUTURO?

Avvocato Emilio Sani
e.sani@macchi-gangemi.com
Tel: 02763281
Cell: 3478699029

Pilastri della nuova normativa comunitaria sono l'autoconsumo di energia e il ruolo attivo dei consumatori di energia sui mercati.

Emergono nuove figure:

- **Cliente attivo (o prosumer):** collettivamente o singolarmente consuma, autoproduce e/o stocca elettricità sul sito o vende energia autogenerata purchè questo non sia la sua attività principale
- **L'aggregatore:** combina i carichi di consumo di più clienti o l'energia generata da più clienti per l'acquisto o la vendita nel mercato elettrico e in particolare sui mercati dei servizi alle reti (dispacciamento)
- **Le comunità energetiche:** sono no profit e possono fornire, consumare, aggregare, stoccare, generare elettricità e fornire servizi ai membri

L'energia che viene auto-consumata non è soggetta al pagamento di:

- Oneri di sistema in componente variabile;
- Oneri di dispacciamento in componente variabile;
- Oneri di trasmissione e distribuzione in componente variabile;
- Se coincidono produttore e consumatore, accise

Tre modalità essenziali per poter fare autoconsumo:

- (i) Impianto di proprietà gestito dal prosumer (oltre ad esenzione oneri ha esenzione accise). Le eccedenze sono vendute dal cliente
- (ii) Impianto concesso da investitore o impiantista in locazione operativa al prosumer (oltre ad esenzione oneri si ha esenzione accise). Le eccedenze sono vendute dal cliente
- (iii) Il prosumer dà il tetto all'investitore o all'impiantista per fare l'impianto e questo vende energia al prosumer (in questo caso non si ha esenzione accise). Le eccedenze possono essere vendute dal produttore o dal cliente a seconda di come si fa l'accordo

Con Delibere 922 e 923/2017 ARERA ha completato la riforma delle tariffe non domestiche.

Con tale riforma parte assolutamente prevalente degli oneri di sistema è rimasta in componente variabile e con ciò esentata per l'energia autoconsumata.

Solo in termini di esenzione di oneri di sistema l'autoconsumo fa risparmiare più di 45Euro a MWh per le utenze in media tensione e più di 50 per quelle in bassa tensione.

Se a ciò si aggiunge il valore dell'energia, degli oneri di rete e dispacciamento e delle accise si ha un risparmio complessivo di più di 130 Euro a MWh per la media tensione e superiore per la bassa tensione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso bozza di un possibile nuovo decreto sugli incentivi:

- L'energia auto-consumata non è incentivata.
- Le eccedenze non auto-consumate degli impianti in autoconsumo secondo la bozza possono ricevere incentivo.
- Importante supporto all'investimento perché copre il rischio che vengano meno i consumi dei clienti.
- Rimane però basso il numero di MWs incentivati a registro 35 MWs per le prime gare, sino poi ad un massimo di 100 MWs nelle ultime

Oggi in Italia è vietato l'autoconsumo collettivo. Un impianto di produzione può servire un solo cliente.

Con delibera del 21 Dicembre 2017 e FAQ del Gennaio 2018, ARERA ha ampliato la possibilità di fare autoconsumo ammettendo che:

- (i) Se terzi consumano per energia per consumi complementari a quelli del cliente finale si possa considerare unica utenza;
- (ii) Garage e solai possano essere considerati tuttuno con il condominio;
- (iii) Impianti di un condomino in aree condominiali possono essere serviti dalla linea elettrica del condominio.

- Le direttive comunitarie in discussione nel **clean energy package** aprono nei condomini, negli spazi di servizi condivisi e nelle aree industriali alla possibilità di servire più clienti con un impianto.
- Secondo la SEN, comunque, anche prima della nuova direttiva comunitaria, si dovrebbero approvare normative per **consentire sistemi multiutente** in aree industriali e/o commerciali, ove l'energia prodotta da un impianto può essere trasferita a più clienti purché non siano clienti residenziali.
- Così ad esempio in un centro commerciale si potrà rifornire, oltre alla galleria, anche il supermercato.

L'Articolo 2 del D. Lgs. 102/2014 li definisce come:

- I fornitori di servizi che su richiesta accorpano una pluralità di unità di consumo o una pluralità di unità di produzione e di consumo per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.

Gli aggregatori possono permettere ai clienti finali, che hanno impianti fotovoltaici e/o impianti di stoccaggio e/o capacità di modulare i propri carichi elettrici, di partecipare al **mercato del dispacciamento**.

Aggregando unità di produzione o di consumo si riesce infatti a movimentare volumi sufficienti per poter **partecipare al mercato**.

Il **mercato del dispacciamento** da accesso a una valorizzazione dell'energia che è talvolta superiore anche di dieci volte al valore dell'energia sulla borsa elettrica (MGP)

La funzione di aggregatore può essere svolta dal trader o da soggetto diverso autorizzato dal trader (tranne che per le unità che partecipano congiuntamente sia in prelievo che in immissione cd. UVAM e UVAN).

L'accordo con l'aggregatore sarà un accordo a due se trader e aggregatore coincidono e a tre se non coincidono.

Nell'accordo sarà regolato fra l'altro: (i) come i benefici vengono retrocessi al cliente; (ii) le condizioni per la eventuale messa a disposizione del cliente da parte dell'aggregatore di un sistema di stoccaggio e/o di un sistema di regolazione dei carichi e/o di un impianto fotovoltaico; (iii) i protocolli di comunicazione fra cliente e aggregatore per la comunicazione delle disponibilità di carico; (iv) gli eventuali indennizzi ai traders per gli sbilanciamenti e/o altri pagamenti.

La Delibera 300/2017 di ARERA ha individuato 4 possibili tipi di aggregazione:

- **unità virtuali abilitate di produzione (UVAP)**, caratterizzate dalla presenza di sole unità di produzione sotto i 10 MW (siano esse programmabili o non programmabili), inclusi i sistemi di accumulo;
- **unità virtuali abilitate di consumo (UVAC)**, caratterizzate dalla presenza di sole unità di consumo;
- **unità virtuali abilitate miste (UVAM)**, caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione sotto i 10 MW, inclusi i sistemi di accumulo, sia di unità di consumo;
- **unità virtuali abilitate nodali (UVAN)**, caratterizzate dalla presenza di unità di produzione sopra i 10 MWs oggetto di abilitazione volontaria e/o sotto i 10 MWs, ed eventualmente anche di unità di consumo,

Ad oggi ARERA ha approvato il regolamento per UVAC e UVAP.

Per UVAM e UVAN non si ha ancora bozza di provvedimento attuativo e in più vi sarà la limitazione che l'aggregatore dovrà coincidere con il trader.

Per l'UVAC ARERA ha fatto anche alcune procedure di gara per mettere a disposizione la possibilità di modulare i prelievi. Tali procedure (anticipano il mercato della capacità e) pagano oltre al prezzo quando il servizio viene offerto anche un corrispettivo fisso.

Con Delibera 300/2017 ARERA ha stabilito i principi base riguardo alla aggregazione, fra questi in sintesi si può menzionare:

- (i) Per le UVAC e le UVAP gli sbilanciamenti saranno gestiti secondo la disciplina ordinaria, per UVAM e UVAN ci saranno regole specifiche;
- (ii) Le limitazioni dovrebbero essere solo di carattere tecnico, con neutralità tecnologica. Nelle UVAP non ci può essere più di 40 % di rinnovabili, ma nelle UVAM questo limite potrebbe essere superato;
- (iii) La abilitazione a MSD resta obbligatoria solo per i soggetti per cui lo è oggi, mentre per impianti sotto i 10 MWs e rinnovabili non programmabili resta facoltativa;

- (iv) Il perimetro geografico dell'aggregazione in linea di massima non supera la zona di mercato;
- (v) Ci si può abilitare anche per singoli servizi;
- (vi) Ogni unità deve avere almeno un contatore orario;
- (vii) Terna richiede requisiti tecnici fra cui UPGM e verifica, prima dell'abilitazione, il rispetto di tali requisiti;
- (viii) Possono essere previste gare per approvvigionamento a termine delle risorse;
- (ix) Sono escluse le unità di produzione dispacciate da GSE e quelle di prelievo dispacciate da Acquirente Unico;
- (x) Sono escluse le unità di consumo per cui vi sia già interrompibilità;

Le imprese distributrici possono:

(i) stabilire limitazioni ex-ante alla movimentazione di alcune unità di produzione e/o di consumo connesse alle proprie reti; esse possono altresì (ii) informare Terna e gli utenti del dispacciamento, anche in prossimità del tempo reale, in merito ad eventuali vincoli di rete che rendono momentaneamente non attivabile una determinata utenza aggregata in una UVA.

Si prevede una fase di qualificazione e una fase poi di esercizio.

Per la qualificazione sono regolate le autorizzazioni da parte del cliente e dell'utente del dispacciamento.

Vi sono poi i requisiti tecnici fra i quali vi è che **non vi siano in sito unità di consumo** e la installazione dell'UPGM per il monitoraggio. La zona è un insieme di Province,

No GSE dispacciatore.

Tutto avviene tramite portale.

I servizi possono essere resi solo a salire, solo a scendere o con entrambe le modalità;

I servizi sono riserva terziaria, bilanciamento, risoluzione delle congestioni. **Per riserva terziaria e risoluzione delle congestioni a salire le rinnovabili non programmabili non possono essere più del 40 %;**

Per le unità sono inviati dati quartorari, se i dati non sono inviati, unità non disponibile;

C'è l'obbligo di fare offerta predefinita, aggiustabile prima del settlement;

Non si possono fare offerte inferiori a 1 MW.

ARERA l'11 Aprile 2018 ha normato il nuovo mercato della capacità

Terna entro i successivi 180 giorni dovrebbe fare regole attuative

Il mercato della capacità consente di ottenere un corrispettivo predefinito per MW impegnato all'anno in relazione alla capacità impegnata.

Le nuove regole secondo le direttive ministeriali dovrebbero consentire fra l'altro la partecipazione della generazione distribuita anche da fonte rinnovabile non programmabile, della domanda e degli accumuli.

A parità di offerte dovrebbe essere data priorità alle offerte con migliori requisiti di flessibilità e/o miglior indice di emissione di CO2.

Non può partecipare la capacità incentivata in conto energia

I contratti di Terna con i produttori e le unità di consumo per il mercato della capacità prevedono:

- a) **per ogni ora** del periodo di consegna e con riferimento al luogo di consegna, **l'obbligo a offrire sul MGP** la capacità impegnata **nonché l'obbligo a offrire sul MSD**, la parte di capacità impegnata non accettata in esito ai mercati dell'energia;

La produzione fotovoltaica è discontinua e manca una metodologia a regime per consentire agli impianti fotovoltaici di partecipare al MSD, **a rischio effettiva possibilità per il fotovoltaico di partecipare.**

Come per il consumo ARERA ha chiesto che Terna proponga lo schema di regolamento per la partecipazione al MSD della domanda elaborandone il contenuto in modo che risulti compatibile con la configurazione di diritti e obblighi prevista nel mercato della capacità, lo stesso avrebbe dovuto essere previsto per le aggregazioni di rinnovabili non programmabili.

Nelle regole stabilite da ARERA manca completamente la parola rinnovabili e la parola aggregatori.

Principi:

(i) I consumatori aggregati devono poter partecipare come i generatori di elettricità in modo non discriminatorio a tutti i mercati dell'energia;

(ii) Terna e Enel distribuzione (TSO e DSO) quando richiedono servizi tecnici devono trattare i vari offerenti di servizi in modo non discriminatorio;

(iii) Gli aggregatori devono poter accedere al mercato senza il consenso degli altri partecipanti al mercato.

(iv) Ci vogliono regole non discriminatorie e trasparenti per dare ruoli e responsabilità alle imprese aggregate;

(v) Deve essere garantito pieno accesso ai dati commerciali per le imprese che intendono partecipare in forma aggregata

ITALIA TOUR
solare 2018
Una nuova era per il fotovoltaico

Grazie per l'attenzione

Emilio Sani

e.sani@macchi-gangemi.com

tel.: 02763281

cell: 3478699029



www.italiasolare.eu



info@italiasolare.eu



ITALIASolare



italia_solare



ITALIASolare